



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

CODICE ETICO

2015

***"Placeat providere et privilegium concedere
quod Studium generale fiat in Civitate Cathanie,
cum civitas sit ad hoc aptissima et fertilis.
Placet"***

Così Alfonso d'Aragona nel 1434,
dava l'avvio alla storia dell'Ateneo
più antico di Sicilia

INDICE

Sezione 1 - Ambito di applicazione

- Art. 1 - Ruolo e compiti dell'Università degli Studi di Catania
- Art. 2 - Finalità

Sezione 2 - Principi e Valori

- Art. 3 - Lealtà e correttezza
- Art. 4 - Trasparenza
- Art. 5 - Libertà accademica
- Art. 6 - Abusi e discriminazioni
- Art. 7 - Nepotismo e favoritismo
- Art. 8 - Riservatezza
- Art. 9 - Valorizzazione del merito
- Art. 10 - Utilizzazione delle risorse di Ateneo
- Art. 11 - Responsabilità sociale
- Art. 12 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente

Sezione 3 - Attuazione

- Art. 13 - Promozione e diffusione

Sezione 4 - Procedimento per violazioni del codice etico

- Art. 14 - Violazioni
- Art. 15 - Commissione etica
- Art. 16 - Provvedimenti

Sezione 5 - Validità

- Art. 17 - Entrata in vigore e aggiornamento

SEZIONE 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ruolo e compiti dell'Università degli Studi di Catania

L'Università degli studi di Catania ha il compito di formare le singole professionalità, promuovendo il libero accesso a tutti i livelli del sapere e favorendo la piena espressione delle capacità individuali senza distinzione di sesso o di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Nella realizzazione di questo compito, collabora con le organizzazioni istituzionali, sociali e politiche, per valorizzare e sviluppare le risorse e le potenzialità culturali ed economiche presenti nel territorio.

Art. 2 - Finalità

Il Codice Etico dell'Università degli Studi di Catania, di seguito denominato "Codice", determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, come previsto dall'art. 34 dello Statuto d'Ateneo.

Costituisce il riferimento per la condotta del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, nel realizzare con efficienza, nell'ambito dei propri ruoli, le finalità scientifiche, culturali ed educative dell'Ateneo nel quadro dei valori custoditi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9), alla libertà dell'insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), al dovere per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore (art. 54).

Indica e definisce i valori e le condotte non contemplati nei principi e nelle regole previsti: dal D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*"; dalla L. n. 240/2010 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*"; per quanto applicabile, dalla L. n. 215/2004 "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*"; dal Codice di comportamento dell'Università degli studi di Catania del 30/05/2014.

L'uso, nel presente Codice, del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde, pertanto, solo a esigenze di semplicità del testo.

SEZIONE 2 PRINCIPI E VALORI

Art. 3 - Lealtà e correttezza

I rapporti tra i vari membri e tra le diverse componenti della comunità universitaria devono essere improntati a principi di lealtà, correttezza e rispetto reciproco.

La denominazione, il logo, i simboli, le strutture e le risorse umane, tecniche e finanziarie dell'Università devono essere utilizzati esclusivamente per attività connesse alle finalità istituzionali.

I docenti sono tenuti a svolgere, con il massimo impegno e in collaborazione con le strutture di afferenza, i compiti didattici e di assistenza agli studenti, curando altresì la formazione e la selezione dei giovani studiosi.

I rapporti tra docenti e studenti devono essere improntati a un principio di correttezza e al rispetto della dignità della persona e dei rispettivi ruoli.

Gli studenti devono cooperare lealmente con i propri compagni di studio e con i docenti, rispettare le strutture messe a loro disposizione, collaborare alla realizzazione degli obiettivi e dei valori dell'Ateneo.

Ciascuno studioso ha il dovere di adeguare le proprie conoscenze agli sviluppi culturali e ai progressi della ricerca scientifica, per garantire la qualità dell'attività scientifica e didattica.

Non si devono assumere comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del prestigio dell'Università.

È vietato perseguire interessi propri a danno degli interessi dell'Università, fare un utilizzo personale e non autorizzato delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Chiunque ritenga di essere portatore di un interesse personale in conflitto con quello dell'Università è tenuto a dichiararlo, prima che il conflitto in questione si manifesti, al fine di permettere agli organi competenti la determinazione dei comportamenti da adottare.

Nel caso in cui il conflitto si sia determinato ad insaputa e/o senza l'agire dell'interessato lo stesso dovrà portarlo all'attenzione degli organi competenti non appena ne sia venuto a conoscenza.

Non devono essere assunti incarichi pubblici o privati che siano in concorrenza o in conflitto di interessi con l'Università oppure che possano, in ogni caso, incidere negativamente sul loro rapporto con l'Ateneo.

Art. 4 - Trasparenza

Ogni componente della comunità accademica imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, al fine di garantire la qualità dei servizi prestati nel quadro di un corretto adempimento degli obblighi normativi.

I processi decisionali, le azioni e i criteri sui quali essi si basano, devono essere pubblici e conoscibili secondo le procedure previste, assicurando la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, l'omogeneità e la facile accessibilità delle informazioni, in base all'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2014 *“Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nell'assegnazione dei fondi di ricerca, nella selezione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, nell'assegnazione di borse di studio o di qualsiasi altra forma di accesso ai servizi e alle prestazioni dell'Università, tutte le strutture dell'Ateneo sono tenute a indicare previamente i criteri e le modalità ai quali si atterranno, a darne adeguata pubblicità e a rispettarli scrupolosamente.

Art. 5 - Libertà accademica

L'Ateneo si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto per il perseguimento dell'eccellenza nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, per la valorizzazione delle professionalità e l'ampliamento della conoscenza.

Nell'esercizio della libertà accademica, tutti i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta seria e responsabile in conformità ai principi di integrità, onestà, indipendenza, imparzialità, trasparenza, solidarietà e attenzione per le generazioni future, indicati dall'*European Code of Conduct for Research Integrity* emanato il 27.04.2011 e dall'*European Science Foundation* e dall'*European Federation of National Academies of Science and Humanities*.

Sistemi di autoregolamentazione saranno adottati per illustrare alla comunità scientifica e alla società civile la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.

Tutti i componenti dell'Università sono inoltre tenuti a collaborare con gli organi di governo dell'Ateneo e a rispettarne le decisioni.

Art. 6 - Abusi e discriminazioni

È severamente condannato ogni atto o comportamento lesivo dei principi di libertà e uguaglianza che costituiscono il fondamento dello spirito universitario.

Chiunque entri a far parte della comunità accademica deve essere accolto in modo adeguato e pieno, con la garanzia di un accesso rapido ed efficiente ai servizi e a tutti gli strumenti necessari a svolgere al meglio i compiti affidati.

I componenti della comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale, di molestia o fastidio sessuale, di pressione psicologica o di persecuzione nei confronti di qualunque altro componente della comunità accademica. È vietata qualunque forma di discriminazione, tanto diretta quanto indiretta, di individui o gruppi di individui basata sull'età, sul sesso, sull'etnia, sulla religione, sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sulla lingua, sulla nazionalità, sullo stato civile, sulle condizioni personali o sociali.

Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme organizzative che permettano l'effettiva eliminazione degli ostacoli al pieno svolgimento delle attività di studio, di lavoro e di ricerca, adottando strumenti e metodi che valorizzino appieno le conoscenze e le capacità delle persone che si trovano in situazioni di particolare disagio fisico e/o psichico.

Art. 7 - Nepotismo e favoritismo

L'Università disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai docenti, e a ogni altro componente dell'Università, di astenersi da tale costume e di riferire senza ritardo alla Commissione etica, di cui al successivo art. 15, i casi di condotte sospette.

Ricorre nepotismo quando un docente o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, anche nei casi di ricorso a fondi esterni, utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare, ma non esclusivamente, la fase iniziale e la progressione della formazione nella carriera

universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) di coniugi, conviventi, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado.

Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della Commissione etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Art. 8 - Riservatezza

L'Università si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, al fine di tutelare l'integrità fisica e morale degli individui, salvaguardando la loro vita privata; si impegna a garantire la protezione dei dati personali di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con l'Ateneo.

L'assunzione di sistemi biometrici di identificazione deve rispettare i canoni di necessità, proporzionalità e pertinenza.

L'Università tutela la segretezza delle informazioni confidenziali acquisite in ragione della condivisione di funzione, progetti di ricerca e attività.

I dati personali e le informazioni sono trattati secondo i principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, per le sole finalità dichiarate e nel rispetto della normativa di legge vigente in materia.

L'Università tutela la riservatezza di qualunque componente della comunità accademica che, in qualunque modo venuto a conoscenza della violazione del presente Codice, provveda ad effettuare la segnalazione alla Commissione etica, fornendo ogni informazione necessaria nonché ogni documentazione pertinente la violazione e utile alla opportuna verifica.

Tutti i componenti della comunità accademica possono consultare atti, fascicoli, banche dati e archivi dell'Ateneo, classificati come pubblici; per quelli non classificati come tali devono essere autorizzati all'accesso, impegnandosi comunque a farne un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.

Art. 9 - Valorizzazione del merito

Il riconoscimento e la valorizzazione del merito costituiscono uno dei compiti fondamentali dell'Ateneo.

Il diritto allo studio va garantito in tutta la sua pienezza, fornendo adeguati strumenti di sostegno e assistenza agli studenti meno abbienti o disabili e improntando la selezione e valutazione degli studenti ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

La selezione del personale e l'assegnazione dei fondi di ricerca devono premiare la qualità e il rilievo delle prestazioni effettuate, tenendo presenti gli indicatori didattici e scientifici in uso nella comunità internazionale.

È compito di ciascun docente stimolare nei giovani, attraverso il dialogo e lo sviluppo delle capacità critiche, abilità pratiche e metodologiche per lo studio e per la ricerca.

È responsabilità di ogni ricercatore il risultato di autonomia e originalità relativa alla propria ricerca. In quest'ottica, si è tenuti a rendere noti alla comunità scientifica gli obiettivi, i metodi, le procedure e i risultati, ad accettare il confronto sui risultati acquisiti e ad accogliere le critiche scientificamente motivate.

Nel quadro di un corretto rapporto di utilizzazione dei risultati della ricerca, ogni studioso è tenuto al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'Università, ad astenersi da ogni forma di plagio o di appropriazione indebita di idee, ricerche o scoperte altrui.

L'Università promuove l'attività di studio e di ricerca dei docenti e la valuta positivamente anche quando sia svolta in favore di soggetti terzi, purché ciò non intralci il corretto adempimento dell'attività di docenza e di ricerca scientifica agli stessi affidata dall'Università ovvero degli altri obblighi dagli stessi assunti nei confronti dell'Università.

I partecipanti ad una attività di ricerca hanno il diritto di essere informati in merito alle fonti di finanziamento; il coordinatore di un progetto di ricerca, cui spetta la sottoscrizione anche se solo come cofirmatario di atti autorizzativi di spesa, si asterrà dall'autorizzare un impegno di spesa nei confronti di un soggetto a lui legato dai vincoli di cui al principio sul conflitto d'interessi.

Art. 10 - Utilizzazione delle risorse di Ateneo

L'uso di tutte le risorse materiali di Ateneo (finanze, attrezzature, spazi, etc.) è consentito solo per finalità istituzionali. Il loro uso per una diversa destinazione è subordinato a una specifica autorizzazione.

Le risorse dell'Ateneo devono essere utilizzate secondo criteri di diligenza, rigore, responsabilità e trasparenza, e devono essere orientate ai principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Le spese devono essere giustificate per il tramite della produzione di idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università stessa.

La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Non saranno concessi a persone o enti esterni attrezzature, spazi o risorse per fini di natura personale o comunque diversi da quelli indicati dall'Ateneo, ovvero per scopi che non siano approvati dai suoi organismi ufficiali.

Gli strumenti informatici saranno utilizzati esclusivamente per finalità di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di riferimento dell'Ateneo.

È fatta salva, per tutti gli appartenenti alla comunità accademica, la libertà di riunione negli spazi dell'Ateneo per motivi culturali o sindacali legati alla vita universitaria, comunque nel pieno rispetto dei relativi regolamenti.

Art. 11 - Responsabilità sociale

L'Università si impegna a creare e promuovere occasioni di formazione e sensibilizzazione su questioni connesse all'etica, alla legalità e alla responsabilità sociale considerandole fondamentali ai fini della formazione degli studenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano l'Ateneo.

Art. 12 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente

L'Università si impegna a garantire ambienti e condizioni di lavoro, di ricerca e di studio rispettosi della dignità individuale e idonei a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'integrità psicofisica delle persone che vi operano.

L'Università riconosce il valore della tutela dell'ambiente e orienta coerentemente le proprie scelte. Promuove il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare, a beneficio della collettività e delle generazioni future, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

SEZIONE 3 ATTUAZIONE

Art. 13 - Promozione e diffusione

L'Università assicura la massima diffusione del presente Codice per favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche e morali in esso contenute.

In conformità a quanto disposto nei "Principi e Valori" di cui alla sezione II del presente Codice, tutta la comunità accademica:

- a) è tenuta a prendere visione e ad osservare le norme del Codice;
- b) è invitata a rivolgersi agli organi competenti dell'Ateneo per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del Codice o la condotta appropriata in relazione a fattispecie da esso previste, e per segnalare comportamenti in contrasto con il Codice di cui siano vittime;
- c) è invitata a segnalare i comportamenti contrari al Codice nonché ad adoperarsi, in relazione alle proprie responsabilità, affinché essi cessino.

L'Ateneo dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i destinatari.

SEZIONE 4 PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Art. 14 - Violazioni.

Le violazioni dei principi e delle regole del presente Codice da parte del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16, sempre che tali violazioni non costituiscano anche illeciti disciplinari e fermo restando l'eventuale avvio delle azioni penali, civili o amministrative.

Qualora le violazioni del presente codice comportino l'irrogazione di sanzioni disciplinari, la Commissione etica, di cui al successivo art. 15, trasmette gli atti al rettore se si tratta di violazioni commesse dal personale docente o dagli studenti; al direttore generale se si tratta di violazioni commesse dal personale tecnico-amministrativo.

Le violazioni dei principi e delle regole del presente codice, da parte dei docenti a contratto, dei collaboratori o consulenti dell'Ateneo con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, dei clienti commerciali e dei partner, costituiranno vere e proprie violazioni degli obblighi negoziali anche in conformità al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ovvero comporteranno il venir meno del rapporto di fiducia. Tali violazioni potranno determinare, oltre le conseguenze previste dal codice di comportamento, anche la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto.

Art. 15 - Commissione etica

Nell'Università degli Studi di Catania è istituita una Commissione etica, nominata dal Senato accademico, su proposta del rettore e composta da:

- a) due componenti esterni all'Ateneo;
- b) tre componenti interni all'Ateneo, di cui un docente, un'unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente.

Nella individuazione dei componenti della Commissione etica deve essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.

Il Presidente della Commissione etica è designato dal rettore tra i componenti della stessa.

Il mandato dei componenti della Commissione etica è di durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

La Commissione etica è l'organo di controllo preposto a indagare e vigilare sull'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice e a definire i provvedimenti da assumere per le eventuali violazioni.

La Commissione etica, avvalendosi anche della collaborazione di uffici e strutture dell'Università, accerta le violazioni al Codice e che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa, e favorisce, ove possibile, la composizione amichevole di eventuali controversie.

La Commissione etica intraprende, altresì, iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei principi del presente Codice, monitorandone e verificandone l'applicazione ed il rispetto.

La Commissione etica ha anche funzioni consultive. Su richiesta del Senato accademico o del rettore propone agli stessi:

a) la verifica periodica, con il supporto degli uffici dell'Ateneo, dell'applicazione del presente Codice;

b) massime di indirizzo e linee guida;

c) raccomandazioni su comportamenti e prassi da adottare;

d) pareri sulla conformità al Codice di atti, provvedimenti e procedimenti dell'Ateneo il cui contenuto o campo di applicazione implichi valutazioni di tipo etico e morale, anche formulando proposte di modifiche o miglioramenti;

e) pareri su situazioni di conflitto di interessi, attuale e potenziale, anche in via preventiva e anche su richiesta degli interessati;

f) la pubblicazione della relazione annuale nella quale siano indicate le iniziative adottate e i risultati conseguiti.

I membri della Commissione etica agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio. La Commissione etica garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto alla difesa e al principio del contraddittorio.

La Commissione etica si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le segnalazioni di violazioni del Codice devono essere trasmesse alla Commissione etica in forma scritta e non anonima, con l'indicazione delle disposizioni del Codice che si assumono violate; la Commissione, ove reputi che esse non siano manifestamente infondate, provvederà, in prima istanza, a svolgere un'istruttoria, dandone tempestivo avviso agli interessati e ad eventuali altri soggetti coinvolti, i quali possono chiedere di essere ascoltati, nel rispetto del massimo riserbo.

L'istruttoria, sentiti gli interessati, eventualmente anche in contraddittorio con l'autore della segnalazione, può concludersi con la individuazione della violazione e la proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio conseguente, ai sensi dell'art. 16 del Codice ovvero con l'archiviazione, nel caso in cui si ritenga non vi sia materia per procedere. La Commissione può, inoltre, suggerire soluzioni per porre rimedio alle violazioni del Codice ed evitare che esse si ripetano.

L'istruttoria deve concludersi entro novanta giorni. In casi straordinari e motivati, o qualora si rendesse necessario, l'istruttoria può essere protratta per ulteriori trenta giorni.

Tutte le attività della Commissione possono essere svolte senza formalità specifiche, a meno del processo verbale di definizione finale.

Art. 16 - Provvedimenti

La competenza ad irrogare le sanzioni per violazione del codice etico spetta al Senato accademico, su proposta del Rettore, ricevuta la relazione della Commissione etica, nel rispetto del principio di gradualità, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente.

Le sanzioni da irrogare sono individuate dall'art. 34 dello Statuto di Ateneo

SEZIONE 5 VALIDITA'

Art. 17 - Entrata in vigore e aggiornamento

Il presente Codice, e le sue modifiche, è adottato con delibera del Senato accademico, a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore.

Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Il contenuto del Codice può essere sottoposto a revisione almeno biennale.